



## QUESITO FRINGE BENEFITS AUTO AZIENDALE IN LEASING

spazio quesiti



---

**ATTENZIONE:** la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all'epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell'oggetto del quesito.

---

Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all'utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'estensore.



## IL QUESITO

*“E’ ns. intenzione acquistare una nuova autovettura con contratto di “leasing finanziario”, pagando quindi un canone mensile onnicomprensivo di tutti i costi (bollo, assicurazione, ecc.). Considerato che detto nuovo automezzo verrà concesso in uso promiscuo ad un ns. manager area commerciale, è possibile che si configuri come “un benefit” aziendale in capo a tale soggetto, anche se l’automezzo non è di ns. proprietà, essendo solo “in affitto” e, quindi proprietaria risulta essere la finanziaria che eroga il leasing?”*

## LA RISPOSTA

Innanzitutto occorre precisare come la dottrina, nel silenzio della norma, definisca “auto aziendali” tutte le auto utilizzate come strumentali, anche se non necessariamente in maniera esclusiva, nell’esercizio d’impresa indipendentemente dal titolo da cui trae origine la disponibilità del mezzo (proprietà, noleggio o leasing).

Inoltre la normativa di riferimento, art. 164, c. 1, TUIR, recita: *“le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo utilizzati nell’esercizio di imprese...”*; non facendo riferimento quindi solo a quelli di proprietà ma alla generalità dei mezzi utilizzati dall’impresa.

Infine la Circolare Ministeriale 326/E del 1997, riguardante la determinazione di un benefit a favore dei dipendenti relativo a beni immobili messi a loro disposizione da parte di una società, equipara la proprietà dell’immobile al possesso mediante contratto di leasing.

Detto questo, quindi, appare chiaro come, per l’accertamento dell’esistenza o meno di un benefit, non abbia rilevanza il titolo mediante il quale la società disponga del mezzo.

Relativamente all’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale da parte del dipendente occorre fare una ulteriore ma doverosa precisazione. La norma, infatti, fa riferimento, per poter procedere alla deducibilità totale delle spese e degli altri oneri relativi all’auto concessa in uso promiscuo, al fatto che il periodo di tale uso corrisponda alla “maggior parte del periodo d’imposta”. Occorre, quindi, tener presente che:

- si intende “maggior parte del periodo d’imposta” quando il veicolo viene utilizzato per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro;
- ai fini della verifica della condizione temporale non è necessario che la concessione ad uso promiscuo sia avvenuta in modo continuativo, né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente;

- nel caso di mezzi di trasporto acquistati o ceduti durante il periodo d'imposta, bisogna avere riguardo, anziché alla maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni nell'anno solare), alla maggior parte del periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio;
- è ininfluente che l'utilizzo per finalità extra-aziendali prevalga sull'utilizzo per finalità aziendali, così come non assume rilevanza il rapporto tra il numero delle giornate lavorative e non lavorative.

In caso contrario infatti varranno le regola della deducibilità parziale previste dall'art. 164, c. 1, lettera b), TUIR (50% delle spese con limite massimo del costo di acquisto pari a € 18.075,99).

Tuttavia secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 9/1998 dell'ASSONIME: *“la concessione in uso promiscuo dei beni stessi ai dipendenti (per il periodo in cui si verifica) costituisce sicuramente un'utilizzazione inerente alla produzione del reddito di impresa secondo le disposizioni dell'art. 95 del TUIR”* sancendo così la piena deducibilità delle quote di spesa e di altri componenti negativi relativi alle auto proporzionalmente corrispondenti al periodo di destinazione delle medesime all'uso promiscuo del dipendente.

Infine con riferimento alle modalità di determinazione del fringe benefit in capo al dipendente si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri (pari quindi a 4.500 km) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto di eventuali somme trattenute al dipendente come prescritto dall'art. 51 , comma 4, lettera a), TUIR.

In riferimento a detto metodo di determinazione del fringe benefit, occorre tenere presente che si tratta di un criterio puramente forfetario di tassazione e pertanto prescinde dalla valutazione degli effettivi costi sostenuti per il mezzo di trasporto e dai chilometri esattamente percorsi dal dipendente nel periodo d'imposta. Le tabelle ACI sono aggiornate annualmente ed il costo chilometrico per tipo di autovettura comprende anche l'IVA.